

PIANO GENERALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

TITOLO I - RIFERIMENTI NORMATIVI E OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

Art. 1 - Normativa di riferimento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Aree mercatali esistenti nel Comune di Quartu Sant'Elena

Art. 4 - Aree mercatali da istituire nel Comune di Quartu Sant'Elena

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Art. 5 – Descrizione aree di mercato

5.1 Mercato Civico Comunale

5.2 Area esterna al mercato civico

5.3 Area esterna al cimitero

5.4 Mercato settimanale in area urbana

5.5 Mercato in area extra urbana di Flumini

5.6 Mercato stagionale per la vendita dei ricci

Art. 6 - Commercio in forma itinerante

Art. 7 - Assegnazione di spazi entro i parchi comunali

Art. 8 - Promozione prodotti tipici o locali

Art. 9 - Sagre ed eventi con ricorrenza annuale

Art. 10 - Attività commerciali temporanee in occasione di eventi sportivi, musicali e ricreativi in genere

Art. 11 - Vendita di merce usata

TITOLO III - ISTITUZIONE E MODIFICHE MERCATI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 12 - Istituzione di nuovi mercati

Art. 13 - Procedura di modifica di mercati esistenti

Art. 14 - Orari

Art. 15 - **Giornate di mercato**

Art. 16 - **Modalità di accesso ai mercati o ad altri posteggi su area pubblica e durata concessioni**

Art. 17 - **Dimensione dei posteggi**

Art. 18 - **Cause di decadenza**

Art. 19 - **Trasferimento di posteggio**

Art. 20 - **Modifica del posteggio**

Art. 21 - **Assegnazione giornaliera dei posti vacanti**

Art. 22 - **Obblighi dei venditori**

Art. 23 - **Divieti di vendita**

Art. 24 - **Atti dannosi agli impianti dei mercati**

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - **Sanzioni**

Art. 26 - **Disciplina transitoria**

Art. 27 - **Entrata in vigore**

Allegati: carte del territorio di Quartu Sant'Elena con le aree di mercato indicate nel presente piano.

TITOLO I – Riferimenti normativi e oggetto di pianificazione commerciale

Art. 1 - Normativa di riferimento

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è disciplinata dal D. Lgs n 31 marzo 1998, n. 114 (per le parti non in contrasto con la normativa regionale), dalla L.R. n. 5 del 18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni, dai "Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, dall'Ordinanza del ministero della salute del 3 aprile 2002 avente ad oggetto "*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*", dal presente Piano Generale (e relativi regolamenti di funzionamento specifici) e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Piano Generale, quale strumento di pianificazione commerciale, intende aggiornare i vigenti strumenti di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, ovvero il Piano Commerciale per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 modificata con Deliberazione C.C. n. 94 del 29/11/2016, ed il Regolamento per il funzionamento del Mercato Civico adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2009 individuare le aree mercatali esistenti al momento dell'approvazione dello stesso e i mercati che si prevede di istituire nel territorio comunale (che saranno oggetto, ciascuno separatamente, di regolamentazione di dettaglio) e fornire i principi generali relativi all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche.

Ognuna delle aree di mercato elencati agli art. 3 e 4, la cui localizzazione è indicata nelle tavole allegate al presente Piano, sarà regolata da apposito specifico regolamento di funzionamento nel rispetto del presente Piano generale.

Il "Piano Commerciale per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/11/2016 si intende temporaneamente applicabile per i titoli di diretto riferimento alle singole aree mercatali, così come riportate all'art. 26 1° co; tali sezioni si intenderanno via via disapplicate nel momento in cui saranno approvati i rispettivi Regolamenti di funzionamento per le singole aree di mercato. Una volta adottati i singoli Regolamenti il Piano di cui al presente comma cesserà ogni suo effetto.

Art. 3 – Aree mercatali esistenti nel Comune di Quartu Sant'Elena

I mercati attualmente istituiti sono

1. Mercato Civico comunale di Piazza Dessì (prodotti alimentari)
2. Area antistante il Mercato Civico Comunale (non alimentari)
3. Area antistante il cimitero (vendita fiori)
4. Mercato settimanale del mercoledì, in area urbana (alimentari e non alimentari);

Art. 4 – Aree mercatali da istituire nel Comune di Quartu Sant'Elena

I mercati che si prevede di istituire in base al presente strumento di pianificazione sono

1. Mercato in area extraurbana - Flumini
2. Mercato stagionale per la vendita dei ricci di mare;

TITOLO II – PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Art. 5 – Descrizione aree di mercato

5.1 MERCATO CIVICO COMUNALE (figura 3, tavola allegato B)

L'area pubblica coperta del Mercato Civico, che occupa il piano terra dell'immobile sito in Piazza Dessì, ha la funzione di servire il centro cittadino ed è attualmente oggetto di una ipotesi di trasferimento in un'area (tuttora da individuarsi) che si ritenga più funzionale per il servizio prestato e per la massimizzazione della sua funzione sociale. Nelle more di tale trasferimento il funzionamento del mercato è disciplinato dal Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2009 che resterà in vigore sino al suo indispensabile aggiornamento alla normativa di settore sopravvenuta e alle caratteristiche della nuova sede che verrà individuata.

La suddetta nuova Regolamentazione, oltre alla vendita di prodotti alimentari, potrà prevedere l'ampliamento della sua destinazione attraverso la vendita di ulteriori prodotti, la preparazione di cibi, la somministrazione di alimenti e bevande nonché allestimenti di esposizioni o mostre, al fine di coniugare la tradizionale funzione economica con una funzione socio-culturale e attribuendo al Mercato una connotazione di luogo di coesione e aggregazione cittadina.

5.2 AREA ESTERNA AL MERCATO CIVICO (figura 3, tavola allegato B)

L'area esterna al Mercato Civico è stata oggetto negli anni di una estrema riduzione del numero degli operatori presenti e, pertanto, nel momento in cui sarà predisposta la nuova Regolamentazione di dettaglio, come previsto dall'art. 1, si dovrà procedere ad una razionalizzazione degli spazi o, all'atto del trasferimento del Mercato Civico, potrebbe esserne valutata l'eliminazione.

Nelle more di tali interventi regolamentari, il funzionamento del presente mercato è disciplinato dal "Piano Commerciale per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/11/2016 per le parti non in contrasto con la normativa sopravvenuta.

5.3 AREA ESTERNA AL CIMITERO (figura 4, tavola allegato B)

L'area esterna al cimitero è destinata all'attività di commercio su area pubblica di fiori. Il suo funzionamento è regolato dal "Piano Commerciale per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/11/2016. La nuova regolamentazione dovrà essere tener conto dei sopravvenuti interventi normativi nonché della necessità, al fine di rendere maggiormente funzionale l'accesso al Cimitero da parte dell'utenza, di modificare la posizione dei singoli stalli.

5.4 MERCATO SETTIMANALE IN AREA URBANA (figura 2, tavola allegato B)

Il Mercato settimanale, localizzato provvisoriamente in Via della Musica, sarà spostato nell'area attrezzata di "Is Arenas" non appena l'opera sarà terminata (e nella quale era previsto il suo trasferimento) o in altra area da destinarsi ritenuta nel frattempo maggiormente idonea.

Il suo funzionamento è attualmente disciplinato dal Regolamento adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 modificata con Deliberazione C.C. n. 94 del 29/11/2016, che manterrà i suoi effetti all'adozione di nuovo atto regolamentare.

L'approvazione del Regolamento di dettaglio imporrà preliminarmente la verifica della validità dei provvedimenti autorizzativi alla luce delle norme relative alle scadenze delle concessioni e ai provvedimenti

di proroga di quelle esistenti, che l'ordinamento nazionale deve adottare ai fini del rispetto delle direttive comunitarie in materia di concorrenza. Pertanto la dimensione dell'area di mercato in argomento sarà subordinata alla determinazione delle concessioni che hanno diritto alla prosecuzione della loro validità.

Nelle more del suddetto trasferimento definitivo, il Mercato di Via della Musica potrà essere trasferito in altra sede temporanea, qualora ragioni di preminente interesse pubblico non ne consentano la prosecuzione delle operazioni mercatali.

L'area attualmente destinata potrà essere inoltre ridotta (in termini di dimensioni e/o numero di posteggi) qualora la riduzione si rendesse necessaria a seguito di cessazione attività e/o decadenza delle autorizzazioni. Quanto sopra al fine di attuare un procedimento di razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi pubblici e dell'eliminazione di inutile occupazione di aree stradali che possono essere rese fruibili alleggerendo il traffico veicolare della zona

Tale procedimento di riduzione e accorpamento degli stalli, stante la sua natura prettamente organizzativa e di razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi pubblici, potrà essere posto in essere attraverso apposita Delibera di Giunta Comunale con successiva comunicazione al Consiglio Comunale nella prima convocazione utile.

5.5 MERCATO IN AREA EXTRA URBANA DI FLUMINI (tavola allegato C)

Il Mercato in Località Flumini, mercato di nuova istituzione, è stato pensato al fine di servire l'area costiera. La Delibera di Consiglio Comunale istitutiva indicherà la sua destinazione specifica, la periodicità (giornate di svolgimento), l'organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche), nonché altre attività eventualmente ammesse quali mostre, sagre, *degustazioni*. Il Regolamento dovrà inoltre prevedere l'ipotesi di affidamento di gestione a soggetto esterno.

5.6 MERCATO STAGIONALE PER LA VENDITA DEI RICCI (figura 5, tavola allegato B)

Potrà essere istituzionalizzato, secondo il percorso normativo previsto dalla legge e dalle disposizioni sanitarie per l'area pubblica citate in premessa, il mercato stagionale specializzato per la vendita dei ricci di mare che si è svolto a suo tempo a titolo sperimentale e per il quale dovranno essere individuati e attrezzati gli stalli nella zona retro demaniale del Lungomare di Quartu Sant'Elena.

Possono essere concessi spazi per il commercio su area pubblica tassativamente nelle aree esistenti sopra individuate e nei mercati che l'Amministrazione Comunale istituirà sulla base della presente programmazione generale.

Art. 6 - Commercio in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 15 comma 1 lett b) della L.R. 5/2006 è consentito ai possessori di titolo abilitativo valido e deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su area pubblica con posteggio.

Può essere svolto su qualsiasi area pubblica che non sia espressamente interdetta dal comune o vietata da norma statale o regionale. E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri; non è consentito sostare nello stesso posto nella stessa giornata.

Ai fini del commercio in forma itinerante è espressamente interdetta l'area retrodemaniale e la sede stradale sul Lungomare Poetto dal Margine Rosso e fino al confine con il Comune di Cagliari.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con mezzo idoneo, e purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Le strade e le aree comunali nelle quali non è consentita la sosta sono individuate con apposita Ordinanza.

Art. 7 - Assegnazione di spazi entro i parchi comunali

Con apposita procedura ad evidenza pubblica e previa adozione di apposita regolamentazione da predisporre da parte dei Settori competenti (attività produttive e ambiente) potranno essere assegnati spazi per il commercio in area pubblica nei parchi comunali. Il Regolamento dovrà prevedere numero degli stalli, settore merceologico, e procedura di assegnazione.

art. 8 - Promozione prodotti tipici o locali

Al fine della valorizzazione del territorio e dell'economia locale, potranno essere organizzati e realizzati eventi e campagne di animazione economica per la promozione di prodotti tipici o locali secondo le procedure dell'art. 11.

Art. 9 Sagre ed eventi con ricorrenza annuale

Per commercio in area pubblica legato alle sagre e altre attività commerciali temporanee, si intende l'organizzazione ai fini dell'attività di vendita, nei giorni prestabiliti e nelle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze o eventi che si svolgono ogni anno nel territorio comunale.

Sono individuate le seguenti sagre con ricorrenza annuale:

Sciampitta che normalmente si svolge nella seconda decade del mese di Luglio;

S. Giovanni che normalmente si svolge nell'ultima settimana di Luglio in parte nelle aree circostanti la Chiesa di S. Andrea;

S. Maria degli Angeli che normalmente si svolge nella prima decade di agosto a Flumini,;

S. Maria di Cepola si svolge normalmente nei primi quindici giorni di settembre nell'omonima piazza;

Sant'Elena Imperatrice, Patrona di Quartu Sant'Elena, che si festeggia il 14 settembre e i cui festeggiamenti sono organizzati nel medesimo periodo presso la Piazza S. Elena e lungo le Vie Marconi D'Annunzio e in parte nel piazzale antistante il Palazzo civico;

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei posteggi riservati a ciascun evento, saranno individuati e disciplinati in apposita regolamentazione che terrà debito conto degli aspetti legati alla sicurezza. Allo stato attuale e fino a nuovo aggiornamento il commercio su aree pubbliche in occasione di sagre e ricorrenze tradizionali è disciplinato dall'ordinanza n. 274 del 20.04.1998

In via eccezionale e temporanea, la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, può disporre modifiche alla suddetta calendarizzazione per motivi di interesse pubblico e di sicurezza. Le modifiche disposte dalla Giunta hanno validità limitata all'anno interessato.

Art. 10 Attività commerciali temporanee in occasione di eventi sportivi, musicali e ricreativi in genere

La Giunta Comunale, con apposita delibera, ed in occasione dell'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, musicali o ricreative in genere, può prevedere la possibilità di consentire, quale attività collaterale, il commercio su aree pubbliche limitato alle giornate previste e in modalità strettamente limitate all'iniziativa

autorizzata. Con la medesima delibera si darà mandato ai settori competenti di disporre la relativa planimetria delle aree interessate, la tipologia e il numero dei posteggi nel rispetto della normativa relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Potrà essere adottata apposita regolamentazione diretta a soggetti pubblici o privati quali imprese, consorzi di imprese e associazioni contenente le modalità per l'organizzazione e la gestione di attività temporanee di vendita, esposizione, animazione e intrattenimento in concomitanza di particolari eventi finalizzati alla promozione del territorio, dei prodotti e della cultura locale.

A seguito della deliberazione di Giunta di cui al primo comma e prima dell'effettivo avvio dell'attività gli operatori economici, così come individuati dall'organizzatore della manifestazione, dovranno presentare al SUAPE apposita istanza/comunicazione abilitante all'esercizio dell'attività durante la manifestazione temporanea.

Art. 11 Vendita di merce usata

La vendita di merce usata di modesto valore e di opere dell'ingegno è consentita nelle aree comunali individuate dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/07/2012, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

TITOLO III - ISTITUZIONE E MODIFICHE DEI MERCATI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 12 - Istituzione di nuovi mercati

L'istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella deliberazione devono essere indicati l'ubicazione del mercato e la sua periodicità (giornata di svolgimento), l'organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche), il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali attrezzature pubbliche e servizi comunali.

Nella delibera di istituzione possono essere previste delle "sottotipologie" merceologiche, al fine di garantire un miglior servizio per i consumatori, come previsto dal comma 15 dell'art.15 della L.R. n.5/2006.

La deliberazione deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

La Giunta Comunale può disporre la realizzazione in via sperimentale di nuovi mercati al fine di acquisire dati e elementi utili a valutare l'eventuale istituzione degli stessi in via definitiva. La sperimentazione non può comunque avere una durata di sei mesi prorogabili di ulteriori sei per una sola volta.

Art. 13 – Procedura di modifica di mercati esistenti

Con la stessa procedura prevista per l'istituzione di nuovi mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale:

Il trasferimento definitivo e la soppressione di un mercato esistente, l'ampliamento, inteso sia come ampliamento del numero dei posteggi sia come ampliamento della superficie di uno o più posteggi, la modifica della periodicità, l'aumento o la diminuzione del numero delle giornate di mercato, la variazione del giorno di mercato, la diminuzione del numero dei posteggi, la modifica della *composizione dell'organico*, vale a dire la diversa ripartizione delle tipologie merceologiche.

E' deliberato dalla Giunta Comunale il trasferimento temporaneo dei Mercati per motivi di pubblico interesse da comunicarsi al Consiglio Comunale nella prima convocazione utile

Art. 14 - Orari

L'orario di vendita dei mercati è stabilito e modificato con ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 dei "Criteri di Attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007.

Art. 15 Giornate di mercato

I mercati si svolgono nelle giornate previste dalle singole deliberazioni istitutive o nei rispettivi regolamenti che li disciplinano. Eventuali modifiche delle giornate di svolgimento potranno essere, dietro opportuna motivazione, stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale, come previsto all'art. 12 comma 1

Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, lo svolgimento è consentito nella medesima giornata attraverso un'ordinanza sindacale e a seguito di richiesta da parte degli operatori (o in alternativa attraverso l'Associazione di categoria che li rappresenta) oppure può essere anticipata o posticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o successivo, con le stesse modalità

Nel caso di mercato in giornata festiva, anticipata o posticipata, la partecipazione degli operatori è facoltativa e le eventuali assenze non saranno considerate ai fini della decadenza del mercato.

Art. 16 - Modalità di accesso ai mercati o ad altri posteggi su area pubblica e durata concessioni

La titolarità di posteggio su area pubblica si ottiene a seguito di procedura ad evidenza pubblica fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, oppure attraverso procedimento di subingresso nei casi e nelle forme previste dalla norma.

La durata della concessione è stabilita secondo la normativa vigente al momento dell'espletamento delle procedure di bando pubblico.

Art. 17 - Dimensione dei posteggi

La dimensione dei posteggi sarà stabilita dai regolamenti in relazione alla tipologia dei posteggi dati in concessione nel rispetto dei "Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007.

Art. 18 - Cause di decadenza

Le cause di decadenza sono previste dalle norme nazionali e regionali vigenti nonché dagli specifici regolamenti per ogni area di mercato.

Art. 19 - Trasferimento di posteggio

Il trasferimento della titolarità del posteggio è consentito nei limiti e forme previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Modifica del posteggio

La richiesta di modifica del posteggio, mediante spostamento da uno stallo ad un altro all'interno del mercato (miglioria) e senza che ciò incida sul numero finale dell'organico, sarà ammessa se debitamente motivata e per motivazioni legate alla viabilità, tutela della salute e sicurezza pubblica oltre che nei limiti previsti dalle norme vigenti, dalla L.R. n. 5/2006, dai "Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, nonché dagli specifici regolamenti per ogni area di mercato.

La richiesta di modifica andrà presentata al Settore competente che valuterà la richiesta sentito il Comando di Polizia Municipale

Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti

Qualora sia previsto e disciplinato dallo specifico regolamento di area di mercato, i posti lasciati liberi all'inizio della giornata di vendita per assenza del titolare potranno essere assegnati solo per tale giornata ad altri operatori attraverso le cosiddette operazioni di "spunta". Non saranno ammessi "spuntisti" nei posteggi resi liberi a seguito di cessazione e/o decadenza, per i quali dovrà procedersi a nuova procedura ad evidenza pubblica.

Art. 22 - Obblighi dei venditori

I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato limitatamente all'esercizio dell'attività commerciale mentre i passaggi per il pubblico devono essere lasciati completamente liberi da ogni ingombro.

Le attrezzature e le apparecchiature utilizzate per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche devono essere conformi alle norme ed ai provvedimenti in vigore.

I venditori devono mantenere decorosi i propri banchi e le relative attrezzature, hanno l'obbligo di rispettare le normative comunali in merito alla raccolta giornaliera differenziata dei rifiuti nel rispetto del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e igiene del suolo". A tal fine utilizzeranno gli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio che provvede al loro svuotamento. Sono altresì tenuti ad adottare ogni azione finalizzata alla riconsegnare dell'area alla fine delle operazioni di vendita in perfetto stato di pulizia.

I cartellini indicanti i prezzi e le merci esposte in vendita, per le merci e le derrate per le quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse nonché alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Art. 23 - Divieti di vendita

Sulle aree previste dal presente piano è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle norme sanitarie. Devono essere osservati i divieti e i limiti alla vendita di bevande alcoliche previsti dalla normativa vigente e dalle ordinanze sindacali in vigore.

È vietato vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.

Si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il punto di vendita, anche se non esposte al pubblico.

Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute e esposte per la vendita merci diverse da quelle previste nei titoli abilitativi.

E' vietata la vendita nelle zone interdette individuate all'art. 6

Art. 24 - Atti dannosi agli impianti dei mercati

I venditori ambulanti devono aver cura di non danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti dei mercati e/o aree attrezzate. È vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. È altresì vietato depositare anche temporaneamente rifiuti presso le aiuole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente. I contravventori oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Sanzioni

Per le violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento e alle norme in materia commerciale si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 5/2006 e del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché le sanzioni previste dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a Mercati" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 29.12.2000

Art. 28 - Disciplina transitoria

Per ogni area mercatale fino all'entrata in vigore dei regolamenti specifici di cui all'art. 3 comma 1, restano valide le disposizioni delineate nella sezione 2.1, dai titoli II, III, IV, del precedente piano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 02/06/1999 modificata con Deliberazione C.C. n. 94 del 29/11/2016, fatta eccezione per quanto in contrasto con la normativa di settore sopravvenuta e con le disposizioni generali del presente piano.

Fino all'adozione dei regolamenti specifici le vigenti disposizioni regolamentari comunali, incluse le ordinanze disciplinanti le sagre ed il commercio itinerante, rimangono in vigore esclusivamente nelle parti non contrastanti con la normativa vigente e con il presente piano.

La presente disciplina potrà essere temporaneamente modificata o derogata con ordinanza sindacale in concomitanza di stato di emergenza dichiarato nelle forme di legge.

Art. 29 - Entrata in vigore

Dopo l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.